



Guardia di Finanza
COMANDO INTERREGIONALE DELL'ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Consiglio Intermedio di Rappresentanza

DELIBERA NR. 1/59^/XI

OGGETTO *“Documento tecnico in materia di regime pensionistico contributivo.”*

II CO.I.R.

VISTO il nostro documento tecnico relativo al personale arruolato dal 1.1.1996 che ricade nel regime pensionistico esclusivamente “contributivo” (allegato 1) ;

TENUTO CONTO che la pensione contributiva è determinata dal montante contributivo, al 33% del reddito imponibile, dai coefficienti di capitalizzazione e da quelli di trasformazione, per il personale militare, in considerazione della maggior gravosità del lavoro, della necessità di costante prontezza operativa, della peculiarità del servizio e dell'esistenza di limiti di età per il congedo prefissati per legge:

si chiede

- l'adozione di coefficienti di capitalizzazione del montante contributivo differenziati e migliorativi rispetto a quelli validi per i restanti lavoratori;
- l'adozione del coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di settanta anni al raggiungimento del limite di età previsto per i vari gradi.

LETTE le delibere n. 2/62/XI del Co.Ba.R. Valle d'Aosta, datata 20.07.2017 e n. 2/103/XI del Co.Ba.R. Liguria datata 01.08.2017 che hanno espresso apprezzamento e condivisione alla soluzione anzidetta;

VISTA la Legge 335/95 avente ad oggetto “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*” che ha introdotto il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo;

LETTO l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - definito come Legge Fornero;

VISTO che risulta imminente l'avvio di un tavolo tecnico per la “riforma previdenziale” delle Forze di Polizia;

DELIBERA

di approvare la proposta in parola, quale contributo di pensiero della rappresentanza militare dell'Italia Nord-Occidentale, inviandola al Co.Ce.R. quale strumento di ausilio utile allorquando si discuterà di riforma del sistema pensionistico nelle Forze di Polizia.

La presente delibera approvata all'unanimità (5 votanti) in Milano, il 25 settembre 2017, viene inviata a stralcio verbale.

Il Segretario

M.a. Salvatore Colangelo

Il Presidente

Col. R.T.L.A. Gian Raffaele Guariniello



Guardia di Finanza

COMANDO INTERREGIONALE DELL'ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Consiglio Intermedio di Rappresentanza

LA PROBLEMATICHE DELLA PENSIONE PER I MILITARI ARRUOLATI A PARTIRE DALL'ANNO 1996, DETERMINATA CON IL SOLO SISTEMA CONTRIBUTIVO.

Situazione attuale

I Coefficienti di trasformazione sono valori, utilizzati nel sistema contributivo, che traducono in pensione annua il montante contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa. Si tratta di parametri variabili a seconda dell'età anagrafica alla quale il lavoratore consegue la prestazione previdenziale. In particolare essi risultano **tanto più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore**. Il principio, infatti, alla base del sistema contributivo è che più tardi si andrà in pensione maggiore sarà l'importo del trattamento che potrà essere ottenuto perché minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario.

Ai fini della liquidazione della pensione con il sistema contributivo, il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni "lavorati" sul quale poi sarà calcolata la pensione. A questo meccanismo di calcolo sono soggetti dal 1° gennaio 2012, dopo la legge Fornero, *pro quota* anche coloro che nel 1995 potevano vantare **più di 18 anni di contributi**: le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2011 vengono cioè determinate con il sistema di calcolo contributivo.

Per determinare il montante individuale dei contributi occorrono diversi parametri:

1. individuare la **base imponibile annua** (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno (per una definizione degli elementi retributivi che sono assoggettati a contributi previdenziali cfr. Circolare Inps 263/1997);
2. calcolare, quindi, l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'**aliquota di computo** del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l'aliquota di computo del 23 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo; per i parasubordinati l'aliquota varia dal 27% al 30%;
3. determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con **riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare**.

L'importo così ottenuto restituisce il montante contributivo sul quale, quindi, si calcola l'importo pensionistico (o la quota di pensione) soggetta al calcolo contributivo. La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno lavorato ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo. Ad esempio, per un lavoratore che esce nel 2016, la rivalutazione dovrà interessare il montante accreditato sino al 31 dicembre 2014, se esce nel 2017 la rivalutazione interesserà il montante accreditato sino al 31 dicembre 2015 e così via. Si ricorda che per gli assicurati dopo il 1995 o per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo c'è un massimale contributivo oltre il quale non si pagano i contributi (il valore è pari a circa 100mila euro annui).

Per aiutare a comprendere questa novità facciamo un esempio pratico. Prendiamo un lavoratore che ha iniziato a lavorare nel 1996, che quindi ha l'intero assegno calcolato con il sistema contributivo, e che nel 2016 decide di andare in pensione con il trattamento di vecchiaia, mettiamo conto a 66 anni. Per determinare la misura del suo assegno bisogna prendere prima di tutto il montante che ogni anno il lavoratore mette da parte con il pagamento dei contributi: il montante è pari al **33%** dell'imponibile dello stipendio. Nel nostro esempio immaginiamo che il lavoratore metta da parte una somma di contributi intorno ai **7 mila euro annui** pari ad una retribuzione imponibile annua di circa 20 mila euro.

Come si vede nella tavola seguente il montante versato deve essere rivalutato per il relativo coefficiente di capitalizzazione al 31 dicembre di ogni anno con esclusione della contribuzione versata nell'anno stesso in cui si opera la rivalutazione.

Anno	Montante annuo	Montante rivalutato maturato al 31/12
1996	6.600	
1997	6.800	$6.600 \times 1,053597 = 6.953,74 + 6.800 = 13.753,74$
1998	6.350	$13.753,74 \times 1,056503 = 14.530,87 + 6.350 = 20.880,87$
1999	7.125	$20.880,87 \times 1,051781 = 21.962,10 + 7.125 = 29.087,10$
2000	7.568	$29.087,10 \times 1,047781 = 30.476,91 + 7.568 = 38.044,91$
2001	7002	$38.044,91 \times 1,043698 = 39.707,39 + 7.002 = 46.709,39$
2002	6.456	$46.709,39 \times 1,041614 = 48.653,15 + 6.456 = 55.109,15$
2003	6.783	$55.109,15 \times 1,039272 = 57.273,40 + 6.783 = 64.056,40$
2004	7.350	$64.056,40 \times 1,040506 = 66.651,07 + 7350 = 74.001,07$
2005	7.125	$74.001,07 \times 1,035386 = 76.619,67 + 7125 = 83.744,67$
2006	7200	$83.744,67 \times 1,033937 = 86.586,71 + 7200 = 93.786,71$
2007	8.256	$93.786,71 \times 1,034625 = 97.034,07 + 8.256 = 105.290,07$
2008	7900	$105.290,07 \times 1,033201 = 108.785,80 + 7.900 = 116.685,80$
2009	4.670	$116.685,80 \times 1,017935 = 118.778,55 + 4.670 = 123.448,55$
2010	6.569	$123.448,55 \times 1,016165 = 125.444,09 + 6.569 = 132.013,09$
2011	6000	$(132.013,09 \times 1,011344) + 6.000 = 139.510,68$
2012	7000	$(139.510,68 \times 1,001643) + 7000 = 146.739,90$
2013	7500	$(146.739,90 \times 1) + 7500 = 154.239,90$ (Dl 65/2015)
2014	6900	$(154.239,90 \times 1,005058) + 6900 = 161.920,05$
2015	7700	$(161.920,05 \times 1) + 7700 = 169.620,05$
2016	3000	$(169.620,05 \times 1) + 3000 = 172.620,05$

Si ricorda che l'ultimo anno di contribuzione non deve essere rivalutato. Qui sotto sono riportati i coefficienti di capitalizzazione come modificati dal Decreto legge 65/2015.

Decorrenza Pensione	Montante al	Coeff.	Decorrenza Pensione	Montante al	Coeff.
1981	31.12.1979	1,203363	2001	31.12.1999	1,051781
1982	31.12.1980	1,226929	2002	31.12.2000	1,047781
1983	31.12.1981	1,214364	2003	31.12.2001	1,043698
1984	31.12.1982	1,205767	2004	31.12.2002	1,041614
1985	31.12.1983	1,202694	2005	31.12.2003	1,039272
1986	31.12.1984	1,186164	2006	31.12.2004	1,040506
1987	31.12.1985	1,160219	2007	31.12.2005	1,035386
1988	31.12.1986	1,142703	2008	31.12.2006	1,033937
1989	31.12.1987	1,126341	2009	31.12.2007	1,034625
1990	31.12.1988	1,115314	2010	31.12.2008	1,033201
1991	31.12.1989	1,105217	2011	31.12.2009	1,017935
1992	31.12.1990	1,101013	2012	31.12.2010	1,016165
1993	31.12.1991	1,09775	2013	31.12.2011	1,011344
1994	31.12.1992	1,088611	2014	31.12.2012	1,001643
1995	31.12.1993	1,07299	2015*	31.12.2013	1
1996	31.12.1994	1,065726	2016	31.12.2014	1,005058
1997	31.12.1995	1,062054			
1998	31.12.1996	1,055871			
1999	31.12.1997	1,053597			
2000	31.12.1998	1,056503			
I coefficienti di rivalutazioni delle pensioni nel sistema contributivo (dal 1980). * Effetto del DL 65/2015					

I coefficienti vengono diffusi ogni anno dall'Istat e dal Ministero del Lavoro. La tavola sopra riportata mostra l'evidente discesa del coefficiente, a causa della riduzione della crescita del Pil: dal 1996 quando il tasso medio di rivalutazione era del 6% annuo si è passati praticamente quasi a zero. E questo si riverbera inevitabilmente sulla pensione, soprattutto dei giovani, dato che il montante resterà in sostanza al palo.

Il lavoratore del nostro esempio al 2016, quindi, potrà contare su montante contributivo complessivo pari a circa **172.600 euro**. A questo punto, per tradurlo in rendita pensionistica, basta moltiplicare tale cifra per il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica in cui si esce dal mondo del lavoro. Nel nostro caso basta prendere il valore corrispondente all'età di 66 anni che, per il triennio 2016-2018, è pari al 5,506% (per la tavola dei coefficienti di trasformazione si veda oltre). Quindi: $172.620,05€ \times 5,506\% = 9.504,45 €$ annui che diviso 13 mensilità corrisponderà ad una pensione lorda di circa **731 € al mese**.

I **coefficienti di trasformazione** riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Pertanto risultano interessati da questo meccanismo:

- i lavoratori con contribuzione versata a partire dal **1° gennaio 1996** i quali, com'è noto, hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
- i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31.12.1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al **1° gennaio 2012** (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) oppure al **1° gennaio 1996**;

I Coefficienti, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita e si ridurranno **progressivamente** in misura tale da compensare l'effetto "positivo" che la speranza di vita produrrebbe sull'assegno, in termini di aumento del montante contributivo dovuto alla prosecuzione del versamento della contribuzione. Pertanto vi è stato un primo adeguamento nel 2013, un altro nel 2016, poi nel 2019 e da questa data in poi gli aggiornamenti saranno biennali, esattamente come accade per la speranza di vita. Questo meccanismo comporta che chi esce nel 2017 avrà una quota contributiva della pensione più leggera, a parità di età anagrafica e di contribuzione versata, rispetto a chi è uscito nel 2015. La tavola sottostante riepiloga tutti i **coefficienti di trasformazione** vigenti.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Età	Anni 1996 - 2009	Anni 2010 - 2012	Differenza	Anni 2013 - 2015	Differenza	Anni 2016 - 2018	Differenza
57	4,720%	4,419%	-6,38%	4,304%	-2,60%	4,246%	-1,35%
58	4,860%	4,538%	-6,63%	4,416%	-2,69%	4,354%	-1,40%
59	5,006%	4,664%	-6,83%	4,535%	-2,77%	4,468%	-1,48%
60	5,163%	4,798%	-7,07%	4,661%	-2,86%	4,589%	-1,54%
61	5,334%	4,940%	-7,39%	4,796%	-2,91%	4,719%	-1,60%
62	5,514%	5,093%	-7,64%	4,940%	-3,00%	4,856%	-1,70%
63	5,706%	5,257%	-7,87%	5,094%	-3,10%	5,002%	-1,80%
64	5,911%	5,432%	-8,10%	5,259%	-3,18%	5,159%	-1,90%
65	6,136%	5,620%	-8,41%	5,435%	-3,29%	5,326%	-2,00%
66				5,624%		5,506%	-2,10%
67				5,826%		5,700%	-2,16%
68				6,046%		5,910%	-2,24%
69				6,283%		6,135%	-2,35%
70				6,541%		6,378%	-2,49%

Il funzionamento.

Il meccanismo di funzionamento è piuttosto semplice. Si immagini un lavoratore che ha iniziato a lavorare dal 1996 e che ha versato contributi per circa 7mila euro annui per 20 anni raggiungendo un montante complessivo pari a **170mila euro**. Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà **moltiplicarlo** per il **coefficiente di trasformazione** relativo all'età in cui il lavoratore decide di uscire dal mondo del lavoro. E' facile quindi notare come l'importo pensionistico aumenti all'incremento dell'età anagrafica. Se il lavoratore conseguisse la pensione a 62 anni otterrà infatti un importo pari a circa 8.250 euro lorde annue ($170.000 \times 4,856\% = 8.255 \text{ €}$); se conseguisse la pensione invece a 70 anni l'importo salirebbe a 11.120 euro annui ($170.000 \times 6,378\% = 10.843 \text{ €}$).

Le frazioni.

Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle **frazioni di anno** rispetto all'età dell'assicurato. In particolare la legge prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti **dodicesimi** della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione.

Proposta di modifica

Tenuto conto che la pensione contributiva è determinata dal montante contributivo, pari al 33% del reddito imponibile, dai coefficienti di capitalizzazione e da quelli di trasformazione, si propone per il personale militare, in considerazione della maggior gravosità del lavoro, della necessità di costante prontezza operativa, della peculiarità del servizio e dell'esistenza di limiti di età per il congedo prefissati per legge:

- l'adozione di coefficienti di capitalizzazione del montante contributivo differenziati e migliorativi rispetto a quelli validi per i restanti lavoratori;
- l'adozione del coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di settanta anni al raggiungimento del limite di età previsto per i vari gradi.

Milano, 25 settembre 2017

IL CO.I.R. ITALIA NORD-OCCIDENTALE

